

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4893

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2000

—————

Istituzione della provincia di Gallarate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La città di Gallarate era già alla fine del '700 capoluogo di provincia. La presente proposta presenta quindi anche un ritorno storico di Gallarate come centro motore di un territorio composto da una pluralità di comuni. Un totale di oltre 200 mila persone (205.579) possono ricevere servizi migliori da una provincia che sia per loro più vicina anche territorialmente. La nuova provincia dovrebbe infatti comprendere i seguenti comuni: Gallarate (44977), Arsago Seprio (4106), Besnate (4545), Cardano al Campo (11360), Casorate Sempione (4510), Lonate Pozzolo (10870), Vizzola Ticino (423), Somma Lombardo (16379), Cavaria con Premezzo (4632), Jerago con Orago (4381), Oggiona con Santo Stefano (4071), Cassano Magnago (20608), Albizzate (5077), Sumirago (5296), Mornago (3556), Vergiate (8086), Sesto Calende (9533), Angera (5396), Travedona-Monate (3340), Azzate (3712), Castronno (4593), Ranco (970), Monvalle (1506), Besozzo (7617), Laveno-Mombello (8883), Cittiglio (3564), Casalzuigno (1195), Gemonio (2393).

La nostra Costituzione considera le «autonomie locali» aspetto essenziale della democrazia proprio perchè attraverso questi enti risultano rafforzati sia i diritti di libertà dei singoli e degli enti minori sia il profilo partecipativo dei cittadini all'esercizio del potere. È, comunque, da osservare che il principio consacrato nell'articolo 5 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ha avuto un'attuazione estremamente limitata non es-

sendo l'organizzazione amministrativa dello Stato riuscita a discostarsi dal suo tradizionale carattere accentrato consolidatosi al tempo della dominazione napoleonica, ma già radicato nei tempi del precedente assolutismo.

La legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) rilancia, invece, la funzione della provincia accrescendo e definendo il suo ruolo e le sue competenze. Infatti, la legge n. 142 del 1990 prevede una serie di criteri e di indirizzi per la creazione di nuove province. A tal proposito il territorio che si vuole costituire in provincia con il presente disegno di legge presenta tutti i requisiti richiesti dalla suddetta legge.

La zona territoriale evidenziata, infatti, possiede una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica che la contraddistingue dal resto della provincia di Varese. Per quanto concerne la città di Gallarate, che diverrebbe il capoluogo della nuova provincia, pochi dati sono sufficienti a dimostrare la sua importanza. Con quasi 50 mila abitanti Gallarate è una delle città più grandi e importanti della Lombardia. L'area della provincia di Gallarate è particolarmente dinamica con ampi spazi di sviluppo, la popolazione residente, come già evidenziato, è di oltre 200 mila persone ed in rapida crescita grazie, soprattutto, ad una forte capacità di attrazione ed a un livello di vita ottimale. Lo sviluppo demografico del territorio si ripercuote anche sull'attività edilizia che risulta intensa, come particolarmente importante è il tasso di intensità indu-

storiale presente sul territorio, ma rilevante é, anche, la crescita del settore servizi. Il territorio della nuova provincia offre agli abitanti importanti ed attrezzati servizi pubblici. Va rilevato, inoltre, che il territorio che occupa l'Aeroporto di Malpensa deve avere la massima autonomia amministrativa ed essere

sede di edifici pubblici senza dipendere dalla provincia di Varese.

Riteniamo quindi che si debba procedere a una rapida approvazione del presente disegno di legge al fine di semplificare la vita amministrativa dei cittadini della nuova Provincia di Gallarate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Gallarate nell'ambito della regione Lombardia.

2. La provincia di Gallarate, con capoluogo Gallarate, è costituita dai comuni di: Gallarate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Cassano Magnago, Albizzate, Sumirago, Mornago, Vergiate, Sesto Calende, Angera, Travedona-Monate, Azzate, Castronno, Ranco, Monvalle, Besozzo, Laveno-Mombello, Cittiglio, Casalzuigno, Gemonio.

3. Alla provincia possono aderire anche, previo *referendum*, i seguenti comuni della regione Piemonte: Oleggio, Marano Ticino, Borgo Ticino, Castelletto Ticino, Varallo Pombia.

Art. 2.

1. La provincia di Varese, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla isti-

tuzione della nuova provincia fino all'inse-
diamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio pro-
vinciale di Gallarate hanno luogo entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Le elezioni per il rinnovo del
medesimo consiglio provinciale hanno luogo
in concomitanza con il rinnovo dei consigli
provinciali del restante territorio dello Stato.

4. Fino alla elezione del nuovo consiglio
provinciale, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova pro-
vincia sono adottati dal commissario di cui al
comma 2.

Art. 3.

1. Entro il termine di quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge
sono determinate le tabelle delle circoscri-
zioni dei collegi elettorali delle province di
Varese e di Gallarate, ai sensi dell'articolo
9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come
modificato dall'articolo 2 della legge 10 set-
tembre 1960, n. 962.

Art. 4.

1. I Ministri competenti, con proprio de-
creto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adottano i prov-
vedimenti necessari alla istituzione, nella
nuova provincia di Gallarate, degli uffici pe-
riferici dell'amministrazione dello Stato.

2. I Ministri di cui al comma 1 sono auto-
rizzati a provvedere alle occorrenti variazioni
dei ruoli del personale.

3. Il Ministero dei lavori pubblici prov-
vede alla costruzione e all'adattamento degli
edifici necessari per il funzionamento degli
uffici statali, ferma restando la relativa spesa
a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Varese e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Gallarate.

Art. 6.

1. Agli oneri di cui alla presente legge valutati in lire 30 miliardi per il 2001, in lire 10 miliardi per il 2002, in lire 10 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

